

D.Lgs. 152/06 – Art. 121



Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente, Territorio e
Politiche della Sostenibilità

PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PRTA)

norme tecniche di attuazione

PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PRTA)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

| | |
|---|----|
| I - FINALITA' E CONTENUTI..... | 1 |
| Art. 1. – Finalità..... | 1 |
| Art. 2. – Efficacia del Piano di Tutela..... | 1 |
| Art. 3 - Contenuti del Piano | 2 |
| Art. 4 - Aggiornamenti del Piano..... | 2 |
| Art. 5 - Sistema informativo ambientale; Centro Regionale di Documentazione. | 3 |
| II - OBIETTIVI DI QUALITA' | 3 |
| Art. 6 -Corpi idrici significativi. | 3 |
| Art. 7 - Obiettivi di qualità ambientale | 4 |
| Art. 8 – Acque a specifica destinazione | 4 |
| Art. 9 – Standard di qualità per le sostanze pericolose | 4 |
| Art. 10 – Adempimenti finalizzati alla riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose | 4 |
| III - AREE A SPECIFICA TUTELA | 5 |
| Art. 11 – Aree sensibili. | 5 |
| Art. 12 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola..... | 6 |
| Art. 13 – Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. | 6 |
| Art. 14 – Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano..... | 6 |
| Art. 15 – Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - Vincoli. | 7 |
| Art. 16 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici..... | 8 |
| IV - MISURE DI TUTELA QUALITATIVA..... | 8 |
| Art. 17 – Campo di applicazione..... | 8 |
| Art. 18 – Definizioni..... | 8 |
| Art. 19 – Piani d'Ambito. Norme transitorie..... | 11 |
| Art. 20 – Obblighi di collettamento..... | 11 |
| Art. 21 – Sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche | 12 |
| Art. 22 – Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane di potenzialità minore di 2.000 AE..... | 12 |
| Art. 23 – Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore a 2.000 AE..... | 14 |
| Art. 24 – Limiti allo scarico per le acque reflue urbane | 16 |
| Art. 25 – Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili..... | 16 |
| Art. 26 – Modalità di controllo delle acque reflue urbane | 17 |
| Art. 27 – Scarichi di acque reflue urbane – Protezione delle acque destinate alla balneazione | 19 |
| Art. 28 – Scarichi di acque reflue urbane nelle acque correnti superficiali, norme per Solfati e Cloruri..... | 19 |
| Art. 29 – Scarichi a mare di acque reflue urbane..... | 19 |
| Art. 30 – Scarichi sul suolo di acque reflue urbane. | 20 |
| Art. 31 – Scarichi nel sottosuolo..... | 21 |
| Art. 32 – Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane | 22 |
| Art. 33 – Sfiotori di piena delle reti fognarie miste | 22 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 34 – Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche..... | 22 |
| Art. 35 – Acque reflue industriali..... | 24 |
| Art. 36– Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura..... | 26 |
| Art. 37 – Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia | 26 |
| V - MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA..... | 27 |
| Art. 38. Prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica..... | 27 |
| Art. 39 – Deflusso minimo vitale | 28 |
| Art. 40. Concessioni di derivazione di acque pubbliche..... | 28 |
| Art. 41 Misure per il risparmio idrico | 29 |
| VI - DISPOSIZIONI FINALI | 30 |
| Art. 42 – Abrogazione di norme..... | 30 |
| ALLEGATO A..... | 30 |
| ALLEGATO B..... | 31 |
| ALLEGATO C..... | 38 |

I - FINALITA' E CONTENUTI

Art. 1. – Finalità

1. L'acqua, come risorsa naturale, è un bene pubblico indispensabile per la vita delle comunità viventi, da sottoporre a tutela e migliorare qualitativamente nell'interesse delle collettività ed a garanzia delle generazioni future.
2. Con il Piano di Tutela delle Acque, di seguito denominato Piano, la Regione Basilicata, effettua una accurata indagine conoscitiva ed individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, in applicazione del Decreto Legislativo n.152/2006.
3. Il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici significativi e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che assicurino la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali il più possibile ampie e diversificate.
4. Il Piano fornisce le indicazioni affinché gli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo garantiscano la priorità per l'utilizzo idropotabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo.

Art. 2. – Efficacia del Piano di Tutela

1. Il Piano della Regione Basilicata individua i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità ambientale, i corpi idrici a specifica destinazione con i relativi obiettivi funzionali e gli interventi atti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa, fra loro integrate e distinte per bacino idrografico; identifica altresì le aree sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento.
2. Il Piano costituisce uno stralcio di settore del Piano di Bacino regionale.
3. Le norme di Piano sono prescrizioni vincolanti per Amministrazioni ed Enti pubblici, per gli Ambiti Territoriali Ottimali di cui alla L. 36/94 e norme successive e per i soggetti privati.
4. Gli strumenti di pianificazione generale e di settore, regionali e degli Enti locali, devono coordinarsi e conformarsi al Piano per qualsiasi aspetto che possa interagire con la difesa e la gestione della risorsa idrica.
5. I soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o qualsiasi altro atto di assenso verificano che la realizzazione dell'intervento o dell'attività non sia in contrasto con gli obiettivi del Piano.

Art. 3 - Contenuti del Piano

1. Il Piano contiene:
 - a) i risultati dell'attività conoscitiva;
 - b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
 - c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
 - d) le misure di tutela qualitative distinte per bacino;
 - e) la valutazione delle risorse necessarie al risanamento dei corpi idrici;

2. Il Piano si articola nelle seguenti parti:
 - I. Analisi del contesto e del territorio:
 - (1) riferimenti normativi;
 - (2) individuazione dei corpi idrici significativi nel sistema delle acque e descrizione generale dei bacini idrografici;
 - (3) individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili e descrizione delle aree di salvaguardia;
 - (4) analisi degli scarichi e delle pressioni esercitate sui corpi idrici dalle attività antropiche: uso del suolo nei bacini idrografici, fonti di pressione puntuali, valutazione dei carichi inquinanti;
 - (5) bilancio idrico regionale.
 - II. Definizione dello stato qualitativo: reti di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici significativi: corsi d'acqua superficiali, laghi e serbatoi artificiali, acque di transizione, acque marino-costiere, acque sotterranee, acque destinate alla produzione di acqua potabile, acque destinate alla balneazione, acque destinate alla vita dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi;
 - III. Analisi delle criticità ed obiettivi di risanamento
 - (1) Analisi delle criticità per bacino idrografico;
 - (2) Obiettivi di risanamento;
 - (3) Metodi di modellazione della qualità dei corpi idrici superficiali.
 - IV. Misure di tutela
 - (1) Quadro generale delle misure;
 - (2) Sintesi delle misure e dei risultati dell'analisi di scenario per bacino idrografico;
 - (3) Analisi economica degli interventi.
 - V. Norme di attuazione del piano

3. E' demandata all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, di seguito AATO, la definizione delle misure per il riequilibrio dei costi dei servizi idrici, ai sensi della L.36/94 e norme successive e la valutazione del rapporto costi operativi del ciclo integrato di raccolta, depurazione e riutilizzo delle acque reflue, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni del presente Piano.

4. Sono demandati al Programma Pluriennale d'Intervento (Piano d'Ambito) predisposto dall'AATO i programmi di dettaglio e le misure infrastrutturali per il conseguimento degli obiettivi qualitativi dei corpi idrici contenuti nel presente Piano.

Art. 4 - Aggiornamenti del Piano

1. Il Piano, sviluppato sulla base del modello Driving Forces Pressure-State-Impact-Responses (DPSIR) dell'Agenzia Europea di Protezione dell'Ambiente, è uno strumento dinamico al cui aggiornamento concorreranno le attività ordinarie di monitoraggio ambientale e i risultati di studi e ricerche prodotti in ambito regionale.

2. La base di dati raccolta nelle attività di predisposizione del Piano sono periodicamente aggiornate. Le informazioni utili al Piano e al suo aggiornamento sono redatte in conformità alle disposizioni dei decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18/09/2002 e del 19/08/2003, relativi alle modalità di informazione sullo stato delle acque e trasmissione dei dati.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi di attuazione degli interventi e delle misure di tutela contenuti nel Piano, nonché le disposizioni di attuazione del medesimo, sono aggiornati ed implementati, al variare delle condizioni di riferimento, con appositi provvedimenti della Giunta Regionale.
4. L'aggiornamento periodico del Piano di Tutela delle Acque deve conformarsi alle previsioni dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, in relazione alla predisposizione dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Art. 5 - Sistema informativo ambientale; Centro Regionale di Documentazione.

1. Per le finalità di cui all'art.1, la Regione Basilicata dispone la costituzione di un Sistema Informativo Regionale, che raccolga le informazioni relative alla qualità dei corpi idrici e alle caratteristiche qualitative e quantitative delle fonti di pressione sull'ambiente idrico;
2. All'aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute in tale Sistema Informativo dovranno provvedere, per le parti di rispettiva competenza, la Regione Basilicata, le Province, l'Agenzia Regionale di Prevenzione e Protezione Ambientale della Basilicata (ARPAB) e l'AATO;
3. L'ARPAB svolge le funzioni di Centro Regionale di Documentazione di cui all'Allegato 3 Parte III del D.Lgs. 152/2006;
4. Il Centro Regionale di Documentazione mette a disposizione, mediante pubblicazioni e supporti telematici, i dati, le informazioni ed i rapporti tecnici specialistici al fine di favorire la più ampia diffusione della cultura ambientale e sull'uso razionale della risorsa idrica.

II - OBIETTIVI DI QUALITA'

Art. 6 -Corpi idrici significativi.

1. Ai fini del presente piano i corpi idrici regionali sono distinti in:
 - a) corpi idrici superficiali, che comprendono i corsi d'acqua superficiali, i laghi naturali ed artificiali, le acque marino-costiere, le acque di transizione;
 - b) corpi idrici sotterranei.
2. Sono sottoposti a monitoraggio e classificazione:
 - a) i corpi idrici significativi;
 - b) i corpi idrici che per tipologia di pressione possono avere effetti su quelli significativi;
 - c) i corpi idrici che hanno particolare interesse ambientale.I corpi idrici di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono elencati nello "Stato di Fatto": "Corpi Idrici Oggetto del Piano di Tutela delle Acque".

3. La prima classificazione dei corpi idrici è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 23 marzo 2004.
4. La Giunta Regionale approva le future integrazioni e revisioni della rete di monitoraggio, necessarie, in particolare, per l'applicazione della Direttiva 2000/60/CE.

Art. 7 - Obiettivi di qualità ambientale

1. Il Piano, sulla base dei risultati di modellazione numerica, indica le misure di massima atte a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale così come previsti dal titolo II capo 1 del D.Lgs. 152/06.

Art. 8 – Acque a specifica destinazione

1. Si definiscono acque a specifica destinazione: a) le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b) le acque destinate alla balneazione; c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Le acque a specifica destinazione di cui al comma 1, sottoposte a monitoraggio e classificate nelle categorie indicate nell'Allegato 2, parte terza, del D.Lgs.152/2006, sono elencate e descritte nell'elaborato: "Definizione dello stato qualitativo":
3. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile deve essere mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2, definite all'art. 76 del D.Lgs. 152/2006 e, negli altri casi, deve essere raggiunta la classificazione in categoria A2 entro il 22 dicembre 2015.
4. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti del D.P.R. 470/82 e successive modifiche ed integrazioni. Le modalità di controllo, i punti di prelievo e i risultati del monitoraggio, sono contenuti nell'elaborato "Definizione dello stato qualitativo".

Art. 9 – Standard di qualità per le sostanze pericolose

1. Ai fini della tutela delle acque superficiali dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose, i corpi idrici significativi devono essere conformi agli standard di qualità riportati alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare è data attuazione al disposto dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE entro il 31 dicembre 2015. Entro gli stessi termini, le acque a specifica destinazione di cui all'articolo 79 devono essere conformi agli standard dettati dal medesimo decreto.

Art. 10 – Adempimenti finalizzati alla riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose

1. Gli scarichi degli stabilimenti che svolgono attività di produzione, trasformazione o utilizzazione

delle sostanze pericolose elencate nelle tabelle 2 (allegato B) e 3 (allegato C), devono essere sottoposti a cura del titolare, nei tempi e nei modi indicati dalla Giunta Regionale con il provvedimento indicato al successivo comma 4, ad un controllo mensile, campionando immediatamente all'uscita dallo stabilimento o, se presente, allo scarico dell'impianto di depurazione a servizio dello stabilimento, per accertare se le sostanze pericolose di cui al decreto citato, siano presenti in concentrazione superiore al limite di rilevanza della metodica analitica adottata. I campionamenti sono, di norma, riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore, salvo situazioni particolari da indicare nel verbale di campionamento quali: caratteristiche del ciclo tecnologico, continuità dello scarico o sua durata. Il campione eseguito deve essere sempre e comunque rappresentativo dello scarico. I risultati analitici devono essere trasmessi all'ARPAB e all'Ente che ha autorizzato lo scarico. Qualora le analisi confermino la presenza delle sostanze pericolose, è obbligatorio installare idonea strumentazione di monitoraggio, nei tempi e nei modi indicati dal suddetto provvedimento della Giunta Regionale. I metodi di analisi devono fare riferimento alle più avanzate tecniche d'impiego generale, che siano contenute in metodi standardizzati, pubblicati a livello nazionale o internazionale.

2. Entro un anno dalla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio Regionale, le Autorità competenti rivalutano le autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi industriali in impianti di depurazione di acque reflue urbane, concesse in deroga ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs.152/2006.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2, la Giunta Regionale nei 3 mesi successivi alla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio Regionale, provvede ad emanare un apposito provvedimento.

4. A seguito dell'attività conoscitiva indicata ai commi 1 e 2, il Piano sarà sottoposto a revisione per indicare le misure atte a raggiungere gli standard di qualità, ivi compresi gli adempimenti per le imprese nei cui stabilimenti si svolgono attività di produzione, trasformazione o utilizzazione delle sostanze pericolose e nei cui scarichi ne sia accertata la presenza in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche analitiche disponibili.

III - AREE A SPECIFICA TUTELA

Art. 11 – Aree sensibili.

1. Sono aree sensibili:

a) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il D.P.R. 448/1976, ovvero l'Invaso di San Giuliano ed il Lago di Pantano di Pignola; b) i laghi naturali e gli invasi artificiali di seguito elencati: Invaso di Serra del Corvo (Basentello), Invaso della Camastra, Invaso del Pertusillo, Invaso di Cogliandrino (Masseria Nicodemo), Invaso di Monte Cotugno, Invaso di Genzano, Invaso del Rendina, Lago di Monticchio (lago grande), Lago di Monticchio (lago piccolo), Invaso Saetta, Invaso di Acerenza; nonché i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa; c) le derivazioni di seguito elencate: impianto di sollevamento di Grassano, traversa di Trivigno, traversa sul Sauro e traversa di Gannano; d) i bacini drenanti dei laghi, degli invasi e delle derivazioni di cui al comma 1 lettere a), b) e c).

2. Gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali che recapitano in area sensibile, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui ai successivi artt. 25 e 36 della presente norma attuativa.

3. Le aree sensibili sono delimitate nella cartografia di Piano.

Art. 12 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Sono state designate le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola, attraverso il metodo di valutazione di zonazione per aree omogenee (metodo CNR-GNDCI);
2. La perimetrazione delle aree vulnerabili è riportata nella cartografia di Piano;
3. Nelle zone vulnerabili devono essere applicate, oltre alle prescrizioni contenute nel Codice di buona pratica agricola di cui al Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 19/04/99, le norme contenute nei Programmi d'Azione. La Regione approva i Programmi d'Azione per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con i Ministri dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, dello Sviluppo Economico e della Salute.

Art. 13 – Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.

1. La Giunta Regionale predispone programmi di controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni d'impiego dei prodotti fitosanitari.
2. Sulla base di approfondimenti e studi, la Giunta Regionale individua le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.

Art. 14 – Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio Regionale, l'AATO provvede all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata e trasmettono il provvedimento alla Giunta Regionale per l'approvazione.
2. Per la delimitazione delle zone di rispetto, l'AATO deve fare riferimento all'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 12 dicembre 2002: "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo n.152/2006".
3. Dopo l'approvazione, l'AATO trasmette la delimitazione alle Province ed ai Comuni interessati. Questi ultimi, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:
 - a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;
 - b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;

- c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;
 - d) vigilare sul rispetto dei vincoli.
4. Fino alla delimitazione di cui ai commi precedenti, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
5. In relazione all'assetto stratigrafico del sottosuolo, la zona di rispetto ristretta e allargata, può coincidere con la zona di tutela assoluta qualora l'acquifero interessato dall'opera di presa abbia almeno le seguenti caratteristiche: acquifero confinato al tetto da strati geologici costituiti da argille, argille limose e, comunque, sedimenti dei quali siano riconosciute le proprietà di bassa conducibilità idraulica, tali da impedire il passaggio dell'acqua per tempi superiori ai 40 anni, con continuità areale che deve essere accertata per una congrua estensione tenuto conto dell'assetto idrogeologico locale.
6. Ove necessario, la Giunta Regionale individua le zone di protezione e gli eventuali vincoli e restrizioni dell'uso del territorio, che i Comuni sono tenuti a recepire nei propri strumenti urbanistici vigilando sul loro rispetto.

**Art. 15 – Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano -
Vincoli.**

1. All'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo precedente, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio Regionale, la Giunta Regionale disciplina:
- a) le opere idrauliche e fognarie;
 - b) l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione;
 - c) le opere viarie, ferroviarie e in genere, le infrastrutture di servizio;
 - d) le pratiche agronomiche.
2. Le prime misure da adottare all'interno delle zone di rispetto sono così individuate:
- a) è vietato il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui;
 - b) per le condotte fognarie all'interno delle zone di rispetto è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata;
 - c) in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, l'attività agricola deve essere condotta nel rispetto delle diverse condizioni previste dalle Azioni della Misura Agroambientale, così come definite dai Piani Regionali di Sviluppo Rurale;
 - d) in caso di aree a molto elevata, elevata e alta vulnerabilità, nell'esercizio dell'attività di coltivazione delle superfici agricole comprese nelle aree di salvaguardia, i produttori agricoli devono attenersi alle condizioni previste dall'Azione Agricoltura Biologica della Misura Agroambientale, che è definita dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale;
 - e) in caso di aree a media vulnerabilità, nell'esercizio dell'attività di coltivazione delle superfici agricole comprese nelle aree di salvaguardia, i produttori agricoli devono attenersi alle condizioni previste dall'Azione Agricoltura Integrata della Misura Agroambiente, così come definita dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale;
 - f) in caso di aree a bassa e bassissima vulnerabilità, nell'esercizio dell'attività di coltivazione delle superfici agricole comprese nelle aree di salvaguardia, i produttori agricoli devono attenersi alle condizioni previste dalla Normale Buona Pratica Agricola, così come definita dall'Allegato n. 3 al Piano Regionale di Sviluppo Rurale.

Art. 16 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio Regionale, la Giunta Regionale individua le zone dei corpi idrici ai quali applicare la fascia di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici e la relativa estensione.
2. La fascia di tutela è finalizzata a:
 - conservare l'ambiente naturale;
 - preservare, per quanto possibile, la vegetazione spontanea;
 - agevolare l'accesso per lo svolgimento delle attività di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile.
 - migliorare la sicurezza idraulica;
3. Nelle fasce di tutela dei corsi d'acqua non arginati, gli interventi, compresi i tagli di vegetazione riparia sono finalizzati:
 - alla manutenzione idraulica per le esigenze di funzionalità del corso d'acqua;
 - al controllo dei rischi idraulici e della pubblica incolumità;
 - al mantenimento dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.
4. E' vietata di norma, a meno di motivazioni di tutela della pubblica incolumità, la copertura dei corsi d'acqua e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti all'interno della fascia di tutela.
5. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1, la Giunta Regionale fornisce gli indirizzi e i criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo, all'interno della fascia di tutela dei corpi idrici nel rispetto degli obiettivi generali del piano di tutela.

IV - MISURE DI TUTELA QUALITATIVA

Art. 17 – Campo di applicazione

Le norme del capo IV definiscono la disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche e di quelle ad esse assimilabili. Disciplinano altresì gli scarichi di acque reflue industriali delle acque di dilavamento di superfici impermeabili nonché delle acque di prima pioggia.

Art. 18 – Definizioni

- a) **scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante anche sottoposto a preventivo trattamento di depurazione;
- b) **rete fognaria:** un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue;

- c) **fognatura separata:** il sistema costituito da due condotte, una destinata alle sole acque meteoriche di dilavamento, eventualmente dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra destinata alle acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- d) **fognatura mista:** rete fognaria che convoglia congiuntamente acque reflue urbane ed acque reflue meteoriche.
- e) **impianto di depurazione:** struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie chimiche fisiche e biologiche, ad una riduzione del carico inquinante dei reflui ad esso addotti.
- f) **impianti a forte fluttuazione stagionale:** impianti di depurazione che, in ragione di flussi turistici, ricevono carichi in variazione superiore al 50% per almeno 10 giorni consecutivi, individuati in elenchi forniti dall'AATO
- g) **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- h) **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- i) **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
- j) **scaricatori di piena:** dispositivi che consentono lo scarico delle portate di pioggia eccedenti la capacità di trattamento dei sistemi di depurazione e/o trasporto dei collettori fognari di tipo misto.
- k) **trattamento appropriato:** il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici ricettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006.
- l) **trattamento primario:** il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi ovvero, mediante altri processi a seguito dei quali il BOD₅ delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 25-35% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue siano ridotti almeno del 50%.
- m) **trattamento secondario:** il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che, in genere, comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie o un altro processo in cui siano rispettati i limiti di emissione allo scarico della tab.1 Allegato 5 parte III del D.Lgs. n. 152/2006.
- n) **stabilimento industriale:** qualsiasi edificio o unità produttiva dedicata ad attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, riportata al successivo art.44, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di dette sostanze allo scarico;
- o) **agglomerato:** area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive sono concentrate in misura

tale da rendere possibile, sia tecnicamente ed economicamente in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

- p) **abitante equivalente:** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi al giorno.
- q) **valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione oppure in massa per unità di prodotto o materia prima lavorata o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie, o categorie di sostanze. I valori limite di emissione si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme;
- r) **corpi idrici superficiali:** i corsi d'acqua naturali o artificiali, i laghi naturali o artificiali; le acque di transizione formanti laghi salmastri, lagune, stagni costieri e zone di foce in mare e le acque costiere marine. E' corpo idrico superficiale anche il corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni all'anno riferiti ad un anno idrologico medio;
- s) **corpi idrici artificiali:** sono i laghi o i serbatoi realizzati mediante manufatti di sbarramento e i canali artificiali (canali irrigui o scolanti, industriali, navigabili, etc.), ad esclusione dei canali appositamente costruiti per l'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali;
- t) **suolo:** corpo naturale tridimensionale costituito da componenti minerali, organici e organo – metalli, sviluppatosi ed evolvente sulla superficie della crosta terrestre, sotto l'influenza di fattori genetici e
- u) **ambientali,** quali il clima, la roccia madre, gli organismi e i microrganismi animali e vegetali e le acque;
- v) **sottosuolo e acquifero:** depositi alluvionali eventualmente sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatici e artesiani) nonché formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- w) **Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO):** la forma di cooperazione fra Comuni e Province ai sensi degli artt. 148, 149 e 150 del D.Lgs. 152/06;
- x) **gestore del servizio idrico integrato:** il soggetto che, in base alle convenzioni di cui all'art.11 della Legge n. 36 del 1994, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico;
- y) **acque di prima pioggia:** le acque meteoriche di dilavamento di superfici di qualsiasi genere, che corrispondono ai primi 15 minuti di precipitazione e che producono una lama d'acqua convenzionale pari ad almeno 5 mm;
- z) **acque di dilavamento di superfici impermeabili:** le acque meteoriche di dilavamento di superfici esterne impermeabili annesse a stabilimenti industriali.

Art. 19 – Piani d’Ambito. Norme transitorie

1. Fino all’emissione del parere regionale sui Piani d’Ambito, restano in vigore gli attuali schemi fognari intercomunali, l’ubicazione degli impianti pubblici di depurazione ed i recapiti nei corpi idrici ricettori dei relativi scarichi.
2. Eventuali modifiche possono essere approvate, su proposta dell’AATO, dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di 45 giorni dal ricevimento della proposta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 20 – Obblighi di collettamento

1. Gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. I termini per l’adeguamento sono:
 - a) entro il 31/12/2012 se hanno un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000;
 - b) entro il 31/12/2015 se hanno un numero di abitanti equivalenti minore di 2.000;
2. Per i casi di cui alla lettera b) del comma 1, è ammessa deroga qualora la valutazione del rapporto fra costi sostenuti e benefici ottenibili sia sfavorevole, oppure qualora sussistano situazioni palesi di impossibilità tecnica, connesse alla conformazione del territorio ed alle sue caratteristiche geomorfologiche. Sulla base degli elementi sopra citati, l’AATO deve individuare ed inserire nella propria programmazione le soluzioni alternative che garantiscano, comunque, il raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici.
3. Nell’aggiornamento dei Piani d’Ambito, l’AATO deve favorire i collegamenti fra reti fognarie contermini in modo da pervenire alla depurazione della massima quota possibile di reflui. L’AATO procede alla valutazione per l’individuazione delle reti fognarie contermini e relativi impianti di trattamento finale, che deve essere improntata su criteri di massima economicità ed efficienza.
4. La valutazione di cui al comma precedente è obbligatoria qualora la distanza fra reti fognarie contermini sia inferiore a 500 m e qualora la morfologia del territorio non sia sfavorevole alla realizzazione di reti estese per la presenza di elementi geomorfologici ed infrastrutturali che siano d’ostacolo.
5. Le reti fognarie di nuova realizzazione devono essere di tipo separato. Le reti miste esistenti devono essere progressivamente separate e risanate, fatte salve situazioni particolari e limitate ove non vi sia la possibilità tecnica di separazione a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
6. In presenza di reti separate, è vietato scaricare nella fognatura nera qualsiasi acqua priva di carico inquinante o che, prima dell’immissione in rete, rispetti i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali (quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche provenienti da aree private adibite ad uso di civile abitazione, le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque di raffreddamento provenienti da attività produttive purché non suscettibili di contaminazioni).
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche per le reti esistenti che non sia possibile separare; per esse deve essere prevista la progressiva eliminazione dell’immissione di acque non inquinate o che rispettano i limiti di emissione per lo scarico in corpo ricettore diverso dalla pubblica fognatura.

8. In mancanza di corpi idrici ricettori prossimi alle aree d'intervento, è ammessa l'immissione temporanea in fognatura di acque emunte da falda allo scopo di deprimerla, previo nulla-osta del gestore della rete fognaria, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello della falda.
9. Nel dimensionamento delle reti di fognatura cui afferiscono acque di pioggia, il calcolo delle portate deve avvenire sia con il sistema statistico tradizionale sia con i sistemi di calcolo aggiornati che tengono conto del cambiamento climatico globale, adottando i risultati più cautelativi.
10. I progetti delle reti di fognatura devono comprendere anche tutte le opere per l'allacciamento delle utenze. Il gestore provvede, a propria cura e spese la realizzazione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento e del relativo pozzetto in corrispondenza del confine di proprietà, mentre sono a carico dei privati le opere di allacciamento fino al suddetto pozzetto.
11. Entro un anno dall'ultimazione dei collettori principali devono essere eseguiti tutti gli allacciamenti privati alle reti di fognatura, conformemente alle prescrizioni impartite dal gestore.
12. L'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.
13. In caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento di cui al comma 11, il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'Ufficio a spese dell'inadempiente.

Art. 21 – Sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche

1. Per le installazioni o edifici isolati non collettibili alla rete fognaria pubblica, e comunque fino alla potenzialità massima di 50 AE, è ammesso l'uso di uno dei seguenti sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche ovvero di tecnologie diverse, in grado di garantire almeno analoghi risultati:
 - a) in caso di recapito in acque superficiali, deve essere prevista una vasca tipo Imhoff seguita da dispersione su terreno (eventualmente piantumato) con drenaggio (e fondo impermeabilizzato se il terreno non è naturalmente impermeabile) e scarico in corpo idrico superficiale;
 - b) In caso di scarico su suolo, in presenza di terreni permeabili e di falde acquifere sufficientemente profonde e protette, è possibile l'impiego di vasche tipo Imhoff con dispersione del refluo in trincee o letti di subirrigazione;
 - c) in caso di falda vulnerabile, l'effluente della vasca tipo Imhoff deve essere fatto passare in filtri a sabbia con drenaggio, seguiti da subirrigazione su terreno (eventualmente fitoprotetta su suolo piantumato, utilizzando specie ad elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, salici, ontani).
2. Per potenzialità maggiori di 50 AE, si applicano i sistemi di trattamento previsti per la corrispondente classe di potenzialità di cui all'articolo che segue.
3. E' fatto salvo il rispetto delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 14.

Art. 22 – Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane di potenzialità minore di 2.000 AE

1. I trattamenti appropriati sono stabiliti avendo individuato una soglia di popolazione (M) per la

quale si è ritenuto appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane.

2. I trattamenti ammessi fino alla soglia M consistono nell'installazione di vasche tipo Imhoff, possibilmente seguite da sistemi di affinamento del refluo, preferibilmente di tipo naturale, ovvero ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori.
3. I sistemi di trattamento del comma precedente, impiegati in conformità alla soglia di potenzialità indicata, che recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo, sono soggetti esclusivamente al rispetto di una percentuale minima di riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali, al 25-35% per il BOD₅ ed il COD.
4. Nelle reti fognarie servite dai sistemi di trattamento primari indicati al comma 2, di potenzialità fino alla soglia M, è ammesso lo scarico delle sole acque reflue domestiche o di acque provenienti da servizi igienici, anche annessi ad attività produttive o di servizio.
5. I sistemi di trattamento del comma 2, che siano conformi alle prescrizioni indicate ai commi precedenti, possono scaricare sul suolo solo nei casi di comprovata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a scaricare in corpo idrico superficiale. La deroga al divieto di scarico sul suolo è ammissibile qualora la distanza dal corpo idrico superficiale più vicino sia superiore a 1000 m e deve essere richiesta all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, che può stabilire prescrizioni più restrittive, ivi compresi maggiori rendimenti depurativi e sezioni di trattamento aggiuntive.
6. Per le vasche tipo Imhoff a servizio della pubblica fognatura, di potenzialità fino alla soglia M, devono essere eseguite operazioni periodiche di pulizia e controllo, con cadenza trimestrale; dette operazioni vanno annotate su un apposito quaderno di manutenzione, vidimato dall'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico.
7. Per tutti i sistemi di depurazione inferiori alla soglia M non è richiesto il rispetto del limite di inedificabilità assoluta di almeno 100 metri, previsto dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4/02/1977. Devono comunque essere assicurate condizioni di salubrità per gli insediamenti circostanti e, in ogni caso, le vasche devono essere coperte.
8. Per potenzialità maggiori della soglia M e minori di 2.000 AE, sono considerati appropriati i sistemi nei quali il trattamento primario è integrato da una fase ossidativa, eventualmente integrata da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio, ovvero ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori.
9. Nei sistemi di trattamento del comma 8, nei limiti della capacità depurativa dell'impianto, è possibile immettere in fognatura solo acque reflue assimilate al domestico. Eventuali scarichi di natura industriale andranno preventivamente pretrattati per essere accettati in pubblica fognatura e dovranno rispettare i limiti di emissione della tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, colonna "scarico in acque superficiali", prima dell'immissione in fognatura.
10. La scelta della tecnologia depurativa da applicare, e le relative prestazioni, deve comunque garantire il raggiungimento delle percentuali di abbattimento o dei limiti di emissione allo scarico.

11. E' obbligatoria la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico rifiuti previsto dal D.Lgs. 152/2006, ove riportare i quantitativi di rifiuti asportati. E' altresì obbligatoria la tenuta di un quaderno di manutenzione, vidimato dall'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico.
12. Su tutti gli impianti di depurazione è obbligatorio installare un sistema di disinfezione, che deve essere attivato in ragione della prossimità dello scarico agli usi antropici del corpo idrico (irriguo, potabile, balneazione), secondo le prescrizioni dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Sono comunque ammesse eventuali disposizioni specifiche da applicare per particolari tratti di bacino idrografico o per singole situazioni locali.
13. Gli impianti a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale devono essere dimensionati sulla base del massimo carico previsto e prevedibile, calcolato sulla base dei dati statistici di afflusso turistico. Le sezioni del depuratore devono prevedere più linee in parallelo o altra tecnologia impiantistica idonea, da attivare sulla base delle fluttuazioni della popolazione. Possono essere altresì previste vasche di equalizzazione e laminazione delle portate di punta giornaliera. E' anche ammesso l'uso di sistemi di finissaggio naturale quali la fitodepurazione o il lagunaggio, compatibilmente con le caratteristiche climatiche e territoriali.
14. Per gli impianti del comma è ammesso un periodo transitorio di "messa a regime", fissato in 15 giorni dall'inizio di ogni periodo di fluttuazione, oltre il quale devono essere rispettati i limiti di emissione allo scarico. L'inizio del periodo di fluttuazione è individuato dall'AATO per ciascun impianto e comunicato all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico entro il 31 gennaio di ogni anno.
15. Per il periodo transitorio di cui al comma 14, l'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico fissa limiti temporanei di emissione, compatibilmente con gli obiettivi di qualità del corpo ricettore.
16. Gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni all'anno, riferiti ad un anno idrologico medio, ovvero in un corpo idrico non significativo, sono considerati scarichi in corpo idrico superficiale. In tali casi, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee. A tal fine, la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico deve comprendere idonea relazione che descriva l'andamento delle portate, riferito all'anno idrologico medio, del corso d'acqua interessato dallo scarico.
17. Per gli scarichi che recapitano in canali o scoli consortili o condotte di proprietà di terzi, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata previa acquisizione del nulla-osta da parte del competente Consorzio di Bonifica o del proprietario.

Art. 23 – Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore a 2.000 AE

1. Per gli impianti di depurazione è obbligatoria la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico rifiuti previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, ove riportare i quantitativi di rifiuti asportati. E' altresì obbligatoria la tenuta di un quaderno di manutenzione, vidimato dall'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico.

2. Su tutti gli impianti di depurazione è obbligatorio installare un sistema di disinfezione, che deve essere attivato in ragione della prossimità dello scarico agli usi antropici del corpo idrico (irriguo, potabile, balneazione), secondo le prescrizioni dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Sono comunque ammesse eventuali disposizioni specifiche da applicare per particolari tratti di bacino idrografico o per singole situazioni locali.
3. Per gli impianti di potenzialità $>$ di 2.000 AE e $<$ di 10.000 AE, che recapitano in acque marino-costiere, devono essere previste fasi di trattamento primario e secondario, integrate con una fase finale di disinfezione nonché eventuali altre fasi depurative, in ragione della capacità di rispetto dei limiti allo scarico.
4. Fatte salve le specifiche disposizioni che possono essere stabilite per particolari casi, da valutare in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, ivi comprese eventuali deroghe motivate, il limite di emissione per l'*Escherichia Coli* è fissato in 5.000 UFC/100 ml, da rispettare nei periodi e nelle situazioni in cui la disinfezione è obbligatoria.
5. Gli impianti di depurazione a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale devono essere dimensionati sulla base del massimo carico previsto e prevedibile, calcolato con i dati statistici di afflusso turistico. Le sezioni del depuratore devono prevedere più linee in parallelo o altra tecnologia impiantistica idonea, da attivare sulla base delle fluttuazioni della popolazione. Possono essere altresì previste vasche di equalizzazione e laminazione delle portate di punta giornaliera. E' anche ammesso l'uso di sistemi di finissaggio naturale quali la fitodepurazione o il lagunaggio, compatibilmente con le caratteristiche climatiche e territoriali.
6. Per i depuratori soggetti a forte fluttuazione stagionale, è ammesso un periodo transitorio di "messa a regime", fissato in 15 giorni dall'inizio di ogni periodo di fluttuazione, oltre il quale devono essere rispettati i limiti di accettabilità allo scarico. L'inizio del periodo di fluttuazione è individuato dall'AATO per ciascun impianto e comunicato all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico entro il 31 gennaio di ogni anno.
7. Per il periodo transitorio di cui al comma 7, l'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, fissa limiti temporanei di emissione, compatibilmente con gli obiettivi di qualità del corpo ricettore.
8. Gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni all'anno, riferiti ad un anno idrologico medio, ovvero in un corpo idrico non significativo, sono considerati scarichi in corpo idrico superficiale. In tali casi, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee. A tal fine, la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico deve comprendere idonea relazione che descriva l'andamento delle portate, riferita all'anno idrologico medio, del corso d'acqua interessato dallo scarico.
9. Per gli scarichi che recapitano in canali o scoli consortili o condotte di proprietà di terzi, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata previa acquisizione del nulla-osta da parte del competente Consorzio di Bonifica o del proprietario.

Art. 24 – Limiti allo scarico per le acque reflue urbane

1. I limiti allo scarico per le acque reflue urbane sono distinti a seconda della potenzialità come indicato in tabella 1 allegato A.
2. Per gli impianti di potenzialità compresa tra 300 e 1999 AE, i limiti allo scarico per i parametri COD, BOD₅, Solidi Sospesi Totali sono fissati nella tabella seguente:

| Parametri (media giornaliera) | | |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| | Concentrazione | % riduzione |
| BOD ₅ mg/l | 150 | 40-50 |
| COD mg/l | 300 | 40-50 |
| Solidi Sospesi Totali mg/l | 200 | 50 |

3. Gli scarichi di impianti che ricadono nelle aree vulnerabili di cui all'art. 12 devono, di norma, essere evitati, attraverso il collettamento e il trattamento in impianti che sversano in aree non vulnerabili. Qualora, per comprovate ragioni di natura tecnico-economica, ciò non sia possibile, gli scarichi in zone vulnerabili possono essere ammessi.
4. Nei tratti di corpo idrico superficiale interessati da prese acquedottistiche, l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, su richiesta dell'AATO, può imporre condizioni particolari per gli scarichi, ivi compreso il divieto di scarico.

Art. 25 – Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili

1. Gli scarichi di impianti con potenzialità $2.000 \leq AE \leq 10.000$ e recapitanti nelle aree sensibili di cui all'art.11 devono rispettare i limiti indicati dalla tabella n.1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06, di seguito riportata:

Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane

| Potenzialità impianto in A.E. | 2.000 – 10.000 | |
|---|---------------------|----------------------|
| Parametri (media giornaliera) ⁽¹⁾ | Concentrazione | % riduzione |
| BOD ₅ (senza nitrificazione) mg/L ⁽²⁾ | ≤ 25 | 70-90 ⁽⁵⁾ |
| COD mg/L ⁽³⁾ | ≤ 125 | 75 |
| Solidi sospesi mg/L ⁽⁴⁾ | ≤ 35 ⁽⁵⁾ | 90 ⁽⁵⁾ |

- (1) Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuate su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L.
- (2) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, in completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione.
- (3) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio.
- (4) La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosità di 0,45 μm ed essiccazione a 105°C con conseguente calcolo di peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5

minuti (accelerazione media di 2800 – 3200 g).

(5) La percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.

2. Gli scarichi con potenzialità > di 10.000 AE, che recapitano nelle aree sensibili di cui all'art. 11, devono rispettare i limiti ridotti per i parametri Fosforo totale e Azoto totale indicati nella tabella che segue, oltre che ai limiti indicati dalla tabella n.1 dell' allegato 5 del D.Lgs. 152/06;

Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in area sensibile

| Parametri (media annua) | Potenzialità impianto in AE | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | 10.000-100.000 | | >100.000 | |
| | Concentrazione | % riduzione | Concentrazione | % riduzione |
| Fosforo totale (P mg/l) (1) | < 2 | 80 | < 1 | 80 |
| Azoto totale (n mg/l) (2) (3) | < 15 | 70-80 | < 10 | 70-80 |

(1) Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.

(2) Per Azoto totale s'intende la somma dell'azoto Kjeldall (N organico + NH₃) + Azoto nitrico + Azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.

(3) In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purchè si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si può fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che non può superare i 20 mg/l per ogni campione in cui la temperatura media dell'effluente sia pari o superiore a 12°C. Il limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato ad un tempo operativo limitato, che tenga conto delle condizioni climatiche locali.

3. Gli scarichi esistenti, che recapitano nelle aree sensibili, devono adeguarsi ai limiti stabiliti nel precedente comma 1:

- entro tre anni dall'approvazione del Piano di Tutela delle Acque da parte del Consiglio Regionale per le aree sensibili definite al comma 11 lettere a) e b);
- entro cinque anni dall'approvazione del Piano di Tutela delle Acque da parte del Consiglio Regionale per le aree sensibili definite al comma 11 lettere c) e d).

Art. 26 – Modalità di controllo delle acque reflue urbane

1. Il campionamento per il controllo dei limiti di emissione deve essere eseguito mediante campione medio ponderato a 24 ore.

2. Per tutti gli impianti con potenzialità > di 10.000 AE è obbligatoria l'installazione di autocampionatore.

3. Gli impianti di potenzialità inferiore ai 10.000 AE dovranno essere predisposti secondo le dotazioni minime indicate al capitolo 2 – Parte Quarta nelle "Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione". Il punto di campionamento deve essere opportunamente segnalato ed accessibile in sicurezza

4. Per i parametri BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali, è ammesso il superamento della media

giornaliera per un numero di campioni commisurato al numero di misure effettuate, come indicato nella tabella che segue. In ogni caso, i campioni non conformi non possono superare le concentrazioni limite previste di oltre il 100% per BOD₅ e COD e di oltre il 150% per i Solidi Sospesi Totali.

| campioni prelevati durante l'anno | Numero massimo consentito di campioni non conformi | campioni prelevati durante l'anno | Numero massimo consentito di campioni non conformi |
|--|---|--|---|
| 4 – 7 | 1 | 172 – 187 | 14 |
| 8 – 16 | 2 | 188 – 203 | 15 |
| 17 – 28 | 3 | 204 – 219 | 16 |
| 29 – 40 | 4 | 220 – 235 | 17 |
| 41 – 53 | 5 | 236 – 251 | 18 |
| 54 – 67 | 6 | 252 – 268 | 19 |
| 68 – 81 | 7 | 269 - 284 | 20 |
| 82 – 95 | 8 | 285 – 300 | 21 |
| 96 – 110 | 9 | 301 – 317 | 22 |
| 111 – 125 | 10 | 318 – 334 | 23 |
| 126 – 140 | 11 | 335 – 350 | 24 |
| 141 – 155 | 12 | 351 – 365 | 25 |
| 156 - 171 | 13 | | |

5. Il numero minimo annuo di campioni che l'Autorità di controllo deve controllare per i parametri BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali, Azoto totale e Fosforo totale, in base alla potenzialità dell'impianto di trattamento, con prelievi regolari nel corso dell'anno, è indicato nello schema che segue:

| potenzialità impianto | numero campioni |
|------------------------------|---|
| Da 300 a 1.999 AE | 2 campioni il primo anno e 1 negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme; se uno dei campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 2 campioni |
| Da 2.000 a 9.999 AE | 12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme; se uno dei campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni |
| Da 10.000 a 49.999 AE | 12 campioni |
| Oltre 50.000 AE | 24 campioni |

6. I controlli del comma 5 possono essere delegati al gestore del servizio idrico integrato qualora egli garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo ritenuto da essa idoneo. Le condizioni per le quali è ammissibile che i controlli di conformità siano delegati al gestore sono fissate dalla Giunta Regionale entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio

Regionale.

7. I gestori del servizio idrico integrato devono assicurare un numero sufficiente di autocontrolli, almeno pari a quello indicato al precedente comma 5.

8. Qualora l'impianto di depurazione riceva anche acque reflue industriali, per i parametri diversi dal COD, BOD₅, Solidi Sospesi Totali, Azoto totale e Fosforo totale, l'autorità regionale di controllo deve verificare il rispetto dei limiti di emissione per gli inquinanti che gli stabilimenti industriali scaricano in fognatura, con la frequenza minima di controllo indicata nello schema che segue:

| Potenzialità impianto | Numero controlli |
|-----------------------|------------------|
| Da 2000 a 9.999 AE | 1 volta l'anno |
| Da 10.000 a 49.999 AE | 3 volte l'anno |
| Oltre 49.999 AE | 6 volte l'anno |

Art. 27 – Scarichi di acque reflue urbane – Protezione delle acque destinate alla balneazione

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio Regionale, l'AATO provvede a individuare gli impianti di potenzialità superiore ai 10.000 abitanti equivalenti, che sversano entro una fascia di 10 km dalla linea di costa misurati lungo l'asta fluviale, in zone di balneazione risultate non idonee per almeno due stagioni balneari consecutive, per il parametro ossigeno disciolto. Ciò al fine di adeguare gli impianti di depurazione a quanto previsto dalla L. 192/2004.

2. Per gli impianti di cui al comma 1, l'AATO definisce gli interventi per l'adeguamento ai limiti per il riutilizzo fissati dal D.M. 185/2003.

3. Qualora lo scarico del depuratore non sia destinato al riutilizzo bensì recapiti in corpo idrico recettore afferente ad un'area balneabile, per la quale la Regione chiede la deroga, i limiti previsti dal D.M. 185/2003 (riportati in tabella 1 - Allegato C) devono essere rispettati almeno durante la stagione balneare e per le annualità per le quali la Regione chiede la deroga.

4. Gli impianti del comma 3 sono soggetti ai limiti per Azoto totale e Fosforo totale previsti dal D.M. 185/2003 per tutto l'anno, fatti salvi i limiti per le aree sensibili.

Art. 28 – Scarichi di acque reflue urbane nelle acque correnti superficiali, norme per Solfati e Cloruri

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, l'autorità competente all'approvazione del progetto potrà imporre limiti allo scarico per le concentrazioni di solfati e cloruri fino ai valori prescritti in tabella 1 - Allegato B ("Scarico in acque superficiali").

Art. 29 – Scarichi a mare di acque reflue urbane

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, l'autorità competente all'approvazione del progetto potrà imporre per gli scarichi diretti a mare di acque reflue urbane i limiti prescritti dalla tabella 1 - Allegato B ("Scarico in acque superficiali").
2. L'ubicazione dello scarico deve essere individuata rispetto ai parametri: profondità, distanza dalla costa o da aree balneabili, presenza di correnti, effetti sul biota. Lo scarico deve sempre avvenire tramite condotta di lunghezza tecnicamente adeguata, munita di idoneo dispersore posizionato in modo tale da non compromettere le attività connesse con le acque costiere. L'opera di scarico deve essere comunque approvata dalla autorità competente che provvederà a verificare il rispetto delle condizioni del comma 2.

Art. 30 – Scarichi sul suolo di acque reflue urbane.

1. E' vietato lo scarico sul suolo, fatta eccezione per:
 - a) gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione stabiliti dalla Tabella 2 - Allegato C;
 - b) lo scarico di acque reflue domestiche prodotte da insediamenti, installazioni o edifici isolati, ai quali si applicano i sistemi di trattamento singoli previsti all'art. 21;
 - c) gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
 - d) lo scarico di acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto;
 - e) gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
 - f) gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti separate.

La richiesta di deroga deve essere inoltrata all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

2. Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è ammesso lo scarico su suolo, per le acque reflue urbane di cui al comma 1 lettera b) sono:

- 1000 m per scarichi con portate medie giornaliere < di 500 mc giorno
- 2.500 m per scarichi con portate medie giornaliere > di 500 mc e < di 5000 mc
- 5.000 metri per gli scarichi con portate giornaliere medie > di 5000 mc e < 10000 mc

Scarichi con portate superiori devono comunque essere convogliati in acque superficiali o destinati al riutilizzo.

3. Gli scarichi di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 2 - Allegato C.
4. Per il rispetto dei limiti di emissione si fa riferimento ad un campione medio ponderato a 24 ore e

ad un numero di controlli ed autocontrolli pari a quello stabilito per gli impianti che recapitano in acque superficiali. Le frequenze minime di controllo a cura dell'Autorità competente sono di seguito elencate:

| Volume dello scarico | Numero controlli |
|-----------------------------|-------------------------|
| Sino a 2000 mc giorno | 4 volte l'anno |
| Oltre 2000 mc giorno | 8 volte l'anno |

5. E' vietato scaricare sul suolo le sostanze di seguito indicate:
- composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico;
 - composti organo fosforici;
 - composti organo stannici;
 - composti che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
 - mercurio e i suoi composti;
 - cadmio e i suoi composti;
 - oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
 - cianuri;
 - materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque. Tali sostanze s'intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di analisi in uso o dei loro successivi aggiornamenti.
6. Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di:
zinc, rame, nichel, cromo, piombo, selenio, arsenico, antimonio, molibdeno, titanio, stagno, bario, berillio, boro, uranio, vanadio, cobalto, tallio, tellurio, argento.

Art. 31 – Scarichi nel sottosuolo

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico, purché siano restituite in condizioni di qualità non peggiori rispetto al prelievo.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

Art. 32 – Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane

1. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono conformarsi ai limiti di emissione previsti nella tabella 1 – Allegato A per i parametri BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali secondo le seguenti scadenze temporali:
 - a) entro il 31 dicembre 2013 per gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000;
 - b) gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti e da impianti di nuova costruzione devono rispettare i limiti di emissione.

2. Gli scarichi esistenti che recapitano nelle aree sensibili definite all'art. 11 comma 1 devono essere adeguati ai limiti di cui all'art. 25
 - a) entro tre anni dalla data di approvazione da parte del Consiglio Regionale del Piano di Tutela, per le aree sensibili definite all'art. 11 comma 1 lettere a) e b);
 - b) entro cinque anni dalla data di approvazione da parte del Consiglio Regionale del Piano di Tutela, per le aree sensibili definite all'art. 11 comma 1 lettere c) e d);

3. Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali, possono continuare a recapitare sul suolo purché rispettino i limiti di emissione della tabella 2 – Allegato C ed abbiano eliminato dal loro scarico le sostanze per le quali esiste il divieto di scarico sul suolo, indicate all'art. 30 comma 5.

Art. 33 – Sfiatori di piena delle reti fognarie miste

1. Per gli sfiatori di piena di reti fognarie miste, il rapporto minimo consentito tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secco nelle ventiquattrore (Q_m) deve essere pari a sette. Tale rapporto può ridursi a cinque per l'ultimo sfioro in prossimità dell'impianto di depurazione.

2. Alla sezione biologica dell'impianto di depurazione deve comunque pervenire la portata non inferiore a 3 Q_m.

3. Gli sfiatori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei Solidi Sospesi Sedimentabili. A tal fine, i gestori di tali opere devono provvedere a redigere un programma di adeguamento degli sfioro esistenti che deve essere approvato dall'AATO e comunicato alla Provincia.

Art. 34 – Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche

1. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
 - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina nazionale e/o regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2 del D.Lgs 152/2006, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 kg di Azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno. La tabella che segue indica il peso vivo medio annuo che corrisponde ad una produzione di 340 Kg di Azoto, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione:

| Categoria animale allevata | Peso vivo medio per anno |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Scrofe con suinetti fino a 30 kg | 3.4 |
| Suini in accrescimento/ingrasso | 3.0 |
| Vacche da latte in produzione | 2.5 |
| Rimonta vacche da latte | 2.8 |
| Bovini all'ingrasso | 4.0 |
| Galline ovaiole | 1.5 |
| Polli da carne | 1.4 |
| Tacchini | 2.0 |
| Cunicoli | 2.4 |
| Ovicaprini | 3.4 |
| Equini | 4.9 |

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:

e.1) Le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali:

- Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
- Intermediazione monetaria e finanziaria;
- Attività immobiliare, informatica, altre attività professionali ed imprenditoriali;
- Pubblica amministrazione e difesa; purché all'interno dei vari insediamenti non si svolgano attività diverse da quelle previste dal codice ISTAT principale;

e.2) Le acque reflue provenienti da attività di servizio quali:

- Laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
- Lavanderie e stirerie che siano rivolte esclusivamente all'utenza residenziale e che abbiano al massimo due lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico;
- Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche con

annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;

e.3) Le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, qualora siano collettate e scaricate con rete separata da quella delle acque reflue industriali; e.4) Le acque reflue provenienti da ogni altra attività industriale, artigianale o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

| | |
|---|----------|
| Temperatura | 30°C |
| PH | 7,5 ÷8,5 |
| Solidi sospesi | 500 mg/l |
| COD | 900 mg/l |
| BOD5 | 500 mg/l |
| N totale | 80 mg/l |
| N ammoniacale | 30 mg/l |
| P totale | 20 mg/l |
| Tensioattivi | 10 mg/l |
| Oli e grassi | 100 mg/l |
| Altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 1 Allegato B, colonna scarico in acque superficiali; | |

f) provenienti da attività termali.

2. E' ammesso lo scarico secondo le modalità indicate all'art. 21, per gli insediamenti elencati al comma 1, qualora la loro potenzialità sia inferiore a 50 AE. Scarichi di potenzialità superiore devono rispettare le condizioni stabilite per gli scarichi di acque reflue urbane, distinti secondo la potenzialità, ivi comprese le percentuali di abbattimento e i limiti di emissione allo scarico.

3. Gli impianti di acquacoltura e piscicoltura sono soggetti al rispetto del limite di emissione massimo pari a 80 mg/l per i Solidi Sospesi Totali e a 160 mg/l per il COD. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico deve stabilire adeguati limiti di emissione per i microinquinanti provenienti dall'uso di sostanze quali, ad esempio, farmaci, battericidi, antimicotici, e prescrivere idonei sistemi di depurazione delle acque reflue.

4. Per gli insediamenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è ammesso lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti dalle attività di allevamento secondo le modalità indicate dalla apposita normativa nazionale.

5. Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca, che hanno recapito diverso dalla fognatura, devono essere dotati di idonei impianti di depurazione tali da rispettare i limiti di emissione della tabella 1 Allegato B colonna "scarico in acque superficiali" e devono essere provvisti di sistema di disinfezione delle acque reflue. Valgono i divieti di cui all'art. 23 comma 4.

6. Tutti gli scarichi diversi da quelli indicati nei commi precedenti devono rispettare i limiti per le acque reflue industriali.

Art. 35 – Acque reflue industriali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in corpi idrici superficiali sono soggetti al rispetto dei limiti della tabella 1 riportata in Allegato B, colonna "scarico in acque superficiali". Per specifici cicli produttivi, indicati nella tabella 2 Allegato B, si applicano anche i limiti di emissione per unità di prodotto ivi indicati. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nelle aree sensibili di cui all'art.

11 comma 1 sono soggetti al rispetto dei limiti per i nutrienti indicati nella tabella dell'articolo 25 comma 1. Gli scarichi industriali che recapitano nelle aree sensibili devono rispettare i limiti succitati:

a) entro tre anni dalla data di approvazione da parte del Consiglio Regionale del Piano di Tutela, per le aree sensibili definite all'art. 11 comma 1 lettere a) e b);

b) entro cinque anni dalla data di approvazione da parte del Consiglio Regionale del Piano di Tutela, per le aree sensibili definite all'art. 11 comma 1 lettere c) e d);

E' vietato lo scarico sul suolo di acque reflue industriali. E' ammessa deroga al divieto di scarico su suolo per gli scarichi di acque reflue industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali. Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è ammesso lo scarico su suolo, per le acque reflue industriali sono:

- 1.000 m per scarichi con portate medie giornaliere < di 100 mc giorno;
- 2.500 m per scarichi con portate medie giornaliere > di 100 mc giorno e < di 500 mc giorno;
- 5.000 metri per gli scarichi con portate giornaliere medie > di 500 mc giorno < di 2000 mc giorno.

Scarichi con portate superiori devono comunque essere convogliati in acque superficiali, in fognatura o destinati al riutilizzo.

2. Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo per i quali non sussistano le condizioni di applicazione della deroga prevista al precedente comma 2, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero essere destinati al riutilizzo.

3. Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, per i quali sia applicabile la deroga di cui al comma 2, possono continuare a scaricare sul suolo purché rispettino i limiti di emissione della tabella 2 – allegato C ed abbiano eliminato dal loro scarico le sostanze per le quali esiste il divieto di scarico sul suolo, indicate all'art. 30 commi 5 e 6.

4. E' ammessa deroga al divieto di scarico sul suolo anche per le acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali e dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i fanghi siano costituiti solo da acqua ed inerti naturali e non vi sia danneggiamento delle falde o rischio d'instabilità per i suoli. La deroga deve essere richiesta all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

5. Le reti di scarico di acque reflue industriali, di nuova realizzazione, devono prevedere linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque di raffreddamento e le acque meteoriche. In caso di dimostrata impossibilità tecnica, devono essere predisposti idonei punti di campionamento, al limite della proprietà pubblica che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue di processo, prima della loro miscelazione con le acque meteoriche, di raffreddamento, di drenaggio delle falde, etc.

6. Le reti esistenti devono essere adeguate alle disposizioni del comma precedente entro il 31/12/2013. Qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica all'adeguamento, valgono le condizioni del precedente comma.

7. Per gli scarichi che recapitano in canali o scoli consortili o condotte di proprietà di terzi, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata previa acquisizione del nulla-osta da parte del competente Consorzio di Bonifica o del proprietario.

Art. 36– Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura

1. Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi in fognatura purché rispettino le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato che deve, a tal fine, valutare la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e le sue caratteristiche tecnologiche, in relazione agli inquinanti da abbattere, al fine di rispettare i limiti di emissione stabiliti per le acque reflue urbane dalla colonna “scarico in rete fognaria” di tabella 1 Allegato B.
2. Purché sia garantito che lo scarico della fognatura rispetti i limiti per esso previsti, per le acque reflue industriali scaricate in fognatura, il gestore può stabilire limiti di emissione i cui valori di concentrazione siano difformi da quelli della tabella 1- Allegato B - colonna “scarico in fognatura”, tranne che per i seguenti parametri: Cd, Cr VI, Hg, Pb, Solventi Organici azotati, composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), pesticidi fosforati, composti organici dello Sn.
3. Qualora il gestore non provveda a stabilire limiti di emissione per lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali, esse dovranno rispettare i limiti della tabella 1 – Allegato B colonna “scarico in rete fognaria”.
4. Per i cicli produttivi indicati in tabella 2 Allegato B, oltre ai limiti di emissione indicati ai commi precedenti, si applicano altresì i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o materia prima indicati dalla medesima tabella 2.

Art. 37 – Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia

1. Ai fini del calcolo dei volumi da pretrattare, ovvero da avviare a depurazione, si individuano quali acque di prima pioggia le acque che dilavano le superfici nei primi 15 minuti di precipitazione, che comunque producano una lama d'acqua convenzionale pari ad almeno 5 mm uniformemente distribuiti sull'intera superficie drenante afferente alla sezione di chiusura del bacino idrografico elementare interessato. Ai fini del calcolo delle portate si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 1 per le superfici impermeabili, ed il valore 0,3 per le superfici permeabili, escludendo dal computo le superfici coltivate. Qualora il bacino di riferimento per il calcolo, che deve coincidere con il bacino idrografico elementare effettivamente concorrente alla produzione della portata destinata allo scarico, abbia un tempo di corrivazione superiore a 15 minuti primi, il tempo di riferimento deve essere pari a: a) al tempo di corrivazione stesso, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi, sia superiore al 70% della superficie totale del bacino;
b) al 75% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 30% e superiore al 15% della superficie del bacino;
c) al 50% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 15% della superficie del bacino.
Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore.
2. I Regolamenti Edilizi Comunali devono essere integrati con le misure atte a ridurre le portate meteoriche drenate e le superfici urbane impermeabilizzate, adottando prescrizioni per eliminare

progressivamente lo scarico nelle reti fognarie miste delle acque meteoriche provenienti da insediamenti abitativi, favorendone, viceversa, la dispersione sul suolo, peraltro senza arrecare dissesti idrogeologici.

3. E' vietata la realizzazione di nuove superfici scoperte di estensione superiore a 1000 mq che siano totalmente impermeabili; viceversa, devono essere previsti sistemi di pavimentazione che consentano l'infiltrazione delle acque meteoriche sul suolo o, in alternativa, possono essere introdotte forme di compensazione delle superfici completamente impermeabili con corrispondenti estensioni di superfici permeabili. I Comuni dovranno adeguare in tal senso i loro regolamenti. Restano escluse da tali disposizioni le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose, indicate al precedente comma 1 e regolamentate dal comma 3, che, viceversa, devono essere dotate di pavimentazioni impermeabili.

4. Per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti, generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, è obbligatoria la presentazione di una "Valutazione di compatibilità idraulica".

5. La Giunta Regionale, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio Regionale, stabilisce le linee tecniche per la realizzazione dei sistemi di accumulo delle acque meteoriche. Definisce altresì le modalità di funzionamento e di adeguamento degli scolmatori di piena esistenti per garantirne la corretta funzionalità in relazione agli obiettivi di tutela dei corpi recettori.

V - MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA

Art. 38. Prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica

1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

2. Per quanto attiene l'equilibrio del bilancio idrico, il Piano adotta le misure, già definite dall'Autorità di Bacino della Basilicata, volte ad assicurare, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

3. Tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del P.R.T.A. sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito Decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 39 – Deflusso minimo vitale

1. Il deflusso minimo vitale è la portata istantanea, da determinare in un tratto omogeneo di un corso d'acqua, che garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche, in particolare idrologiche e morfologiche, del corso d'acqua, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque e della naturale capacità di autodepurazione, oltre che delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali.
2. La stima del deflusso minimo vitale è subordinata alla acquisizione dei seguenti elementi conoscitivi per ogni sezione o tratto considerato:
 - a. le caratteristiche morfologiche, geologiche, idrogeologiche, climatiche ed idrologiche del bacino idrografico;
 - b. il regime dei deflussi naturali e la relativa caratterizzazione statistica (valori medi, massimi, minimi, curve di durata, deviazione standard, ecc...);
 - c. i parametri geometrici dell'alveo (forma e dimensioni della sezione, pendenza del fondo, granulometria dei sedimenti, ecc.);
 - d. i parametri idraulici della corrente: velocità, altezza idrica, trasporto solido, scala di deflusso;
 - e. i parametri chimico-fisici, indicati nell'allegato 1 del D. Lgs. 152/2006, che identificano lo stato di qualità delle acque;
 - f. i parametri biologici: carica microbica totale e escherichia coli, flora e fauna acquatica e, ove si evidenziano zone ad elevato pregio naturalistico, anche flora e fauna ripariale;
 - g. l'indice di funzionalità fluviale;
 - h. la presenza di aree a specifica tutela.
3. Si confermano le determinazioni in merito al Deflusso Minimo Vitale già assunte dall'Autorità di Bacino della Basilicata.

Art. 40. Concessioni di derivazione di acque pubbliche

1. Il rilascio delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di acque pubbliche è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai fini del controllo del bilancio idrico e del mantenimento del deflusso minimo vitale.
2. Le licenze di attingimento temporanee di portata non superiore a 8 l/s non sono subordinate al parere dell'Autorità di Bacino. L'ufficio regionale competente è tenuto a trasmettere copia del provvedimento autorizzativo all'Autorità di Bacino al fine di consentire l'aggiornamento del bilancio idrico e dell'eventuale adozione di specifici provvedimenti prescrittivi.
3. In caso di crisi idriche eccezionali o al perdurare di crisi stagionali tutte le concessioni di attingimento temporanee sono sottoposte al parere dell'Autorità di Bacino, che può richiedere l'applicazione di limitazioni temporali e quantitative alle concessioni di derivazione rilasciate.
4. A seguito dell'approvazione del P.R.T.A., la regione definisce gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni, così come previsto dalle

norme nazionali e regionali.

5. L'Autorità di Bacino provvede a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio Geologico Nazionale – Dipartimento Difesa del Suolo dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT).

Art. 41 Misure per il risparmio idrico

1. Il Piano promuove e incentiva l'uso razionale dell'acqua, il contenimento dei consumi per uso civile, per i processi produttivi e per gli usi agricoli, nonché l'informazione e la sensibilizzazione al risparmio idrico delle diverse tipologie di utenza, tutto ciò con lo scopo di ridurre i consumi di acqua e di migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche a parità di servizio reso e di qualità della vita.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare con gli enti locali, con le autorità d'ambito, con i gestori del servizio idrico integrato, con i consorzi irrigui, nonché con altri grandi utilizzatori dell'acqua accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo, nonché avviare con gli atenei e gli istituti scientifici programmi di ricerca e sperimentazione.

3. L'AATO individua i bacini di utenza che, in relazione alle caratteristiche socio-economiche, alle dimensioni, all'idroesigenza e alla disponibilità di risorsa idrica, costituiscono le aree obiettivo per la realizzazione di interventi finalizzati all'uso razionale della risorsa idrica, con particolare riguardo a:

- a) l'approvvigionamento e la distribuzione, mediante reti duali, di risorse idriche di minor pregio per gli usi compatibili;
- b) la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche;
- c) il riuso delle acque reflue depurate;
- d) l'adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico in ambito civile;
- e) l'installazione di contatori per ogni singola utenza o divisionali;
- f) le campagne di misura e gli interventi per il contenimento delle perdite delle reti idriche;
- g) le campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti.

4. Il complesso degli interventi di cui al comma 3 costituisce parte integrante del Piani d'Ambito. Il relativo sistema tariffario può prevedere politiche premianti il risparmio idrico.

5. I comuni, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale, adeguano gli strumenti urbanistici locali mediante specifiche disposizioni finalizzate all'uso razionale delle risorse idriche, alla protezione delle acque destinate al consumo potabile localizzate nel proprio territorio, nonché per l'attuazione delle misure connesse previste nei piani d'ambito. In particolare, per quanto riguarda i nuovi insediamenti, i comuni:

- a) rilasciano il titolo ad edificare se il progetto edilizio prevede l'installazione di contatori singoli per ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile;
- b) prevedono nei propri atti normativi generali che le nuove costruzioni siano dotate di sistemi di separazione e convogliamento in apposite cisterne delle acque meteoriche affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza dell'immobile.

6. Il risparmio idrico in agricoltura è conseguito mediante la promozione della diffusione di tecniche di uso dell'acqua a basso impatto sulla risorsa idrica, il miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto dell'acqua nonché il divieto di realizzare nuovi pozzi per l'irrigazione a scorrimento, ad eccezione di quelli da utilizzare per l'irrigazione di soccorso, nonché di quelli realizzati in carenza di acque superficiali e di idonee strutture consortili per sostituire pozzi interrati o comunque da dismettere.

VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 – Abrogazione di norme

1 E' abrogato il previgente Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

ALLEGATO A

LIMITI DI EMISSIONE PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE

Tabella 1 - Allegato 5 D.Lgs. n. 152/2006

| Potenzialità impianto in AE (abitanti equivalenti) | 2.000 –10.000 | | >10.000 | |
|---|--------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Parametri (media giornaliera) (1) | Concentrazio ne | % riduzione | Concentrazio ne | % riduzione |
| BOD5 (senza nitrificazione) mg/l (2) | < 25 | 70-90 | < 25 | 80 |
| COD mg/l (3) | < 125 | 75 | < 125 | 75 |
| Solidi sospesi mg/l (4) | < 35 (5) | 90 (5) | < 35 | 90 |

(1) le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuate su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/l.

(2) la misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo d'incubazione di 5 giorni a 20°C + 1°C, in completa oscurità con aggiunta di inibitori della nitrificazione.

3) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato, non filtrato, non decantato, con bicromato di potassio.

4) La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosità di 0,45 mm ed essiccazione a 105°C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105°C e calcolo del peso.

5) Ai sensi dell'art. 105 comma 6 (scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone di alta montagna, sopra i 1.500 m s.l.m.), la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi, la concentrazione non deve superare i 70 mg/l e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.

ALLEGATO B

Tabella 1: Tabella 3 - Allegato 5 parte III D.Lgs. n. 152/2006 – Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura

| Numero parametro | PARAMETRI | Unità di misura | Scarico in acque superficiali | Scarico in rete fognaria * |
|------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | pH | | 5,5 – 9,5 | 5,5 – 9,5 |
| 2 | Temperatura | °C | (1) | (1) |
| 3 | Colore | | Non percettibile con diluizione 1:20 | Non percettibile con diluizione 1:40 |
| 4 | Odore | | Non deve essere causa di molestie | Non deve essere causa di molestie |
| 5 | Materiali grossolani | | Assenti | Assenti |
| 6 | Solidi sospesi totali (2) | mg/l | < 80 | < 200 |
| 7 | BOD ₅ (come O ₂) (2) | mg/l | < 40 | < 250 |
| 8 | COD (come O ₂) (2) | mg/l | < 160 | < 500 |
| 9 | Alluminio | mg/l | < 1 | < 2 |
| 10 | Arsenico | mg/l | < 0,5 | < 0,5 |
| 11 | Bario | mg/l | < 20 | – |
| 12 | Boro | mg/l | < 2 | < 4 |
| 13 | Cadmio | mg/l | < 0,02 | < 0,02 |
| 14 | Cromo totale | mg/l | < 2 | < 4 |
| 15 | Cromo VI | mg/l | < 0,2 | < 0,2 |
| 16 | Ferro | mg/l | < 2 | < 4 |
| 17 | Manganese | mg/l | < 2 | < 4 |
| 18 | Mercurio | mg/l | < 0,005 | < 0,005 |
| 19 | Nichel | mg/l | < 2 | < 4 |
| 20 | Piombo | mg/l | < 0,2 | < 0,3 |
| 21 | Rame | mg/l | < 0,1 | < 0,4 |
| 22 | Selenio | mg/l | < 0,03 | < 0,03 |
| 23 | Stagno | mg/l | < 10 | – |
| 24 | Zinco | mg/l | < 0,5 | < 1 |
| 25 | Cianuri totali (come CN) | mg/l | < 0,5 | < 1 |
| 26 | Cloro attivo libero | mg/l | < 0,2 | < 0,3 |
| 27 | Solfuri (come H ₂ S) | mg/l | < 1 | < 2 |
| 28 | Solfiti (come SO ₃) | mg/l | < 1 | < 2 |
| 29 | Solfati (come SO ₄) (3) | mg/l | < 1000 | < 1000 |
| 30 | Cloruri (3) | mg/l | < 1200 | < 1200 |
| 31 | Fluoruri | mg/l | < 6 | < 12 |
| 32 | Fosforo totale (come P) (2) | mg/l | < 10 | < 10 |
| 33 | Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2) | mg/l | < 15 | < 30 |
| 34 | Azoto nitroso (come N) (2) | mg/l | < 0,6 | < 0,6 |
| 35 | Azoto nitrico (come N) (2) | mg/l | < 20 | < 30 |
| 36 | Grassi e olii animali e vegetali | mg/l | < 20 | < 40 |
| 37 | Idrocarburi totali | mg/l | < 5 | < 10 |
| 38 | Fenoli | mg/l | < 0,5 | < 1 |
| 39 | Aldeidi | mg/l | < 1 | < 2 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|------------|--|--|
| 40 | Solventi organici aromatici | mg/l | < 0,2 | < 0,4 |
| 41 | Solventi organici azotati | mg/l | < 0,1 | < 0,2 |
| 42 | Tensioattivi totali | mg/l | < 2 | < 4 |
| 43 | Pesticidi fosforati | mg/l | < 0,1 | < 0,1 |
| 44 | Pesticidi totali (esclusi fosforati) | mg/l | < 0,05 | < 0,05 |
| | Tra cui: | mg/l | | |
| 45 | Aldrin | mg/l | < 0,01 | < 0,01 |
| 46 | Dieldrin | mg/l | < 0,01 | < 0,01 |
| 47 | Endrin | mg/l | < 0,002 | < 0,002 |
| 48 | Isodrin | mg/l | < 0,002 | < 0,002 |
| 49 | Solventi clorurati | mg/l | < 1 | < 2 |
| 50 | Escherichia Coli (4) | UFC/100 ml | Nota | |
| 51 | Saggio di tossicità acuta (5) | | Il campione non è accettabile quando, dopo 24 ore, il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale | Il campione non è accettabile quando, dopo 24 ore, il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale |

*i limiti per lo scarico in fognatura sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Amministrazione pubblica responsabile o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi alle indicazioni della nota 2 alla tabella 5 relativa a sostanze pericolose ovvero il gestore del servizio idrico integrato può adottare limiti diversi da quelli indicati in tabella 3, purché lo scarico finale della fognatura rispetti la tabella 3 oppure i limiti stabiliti dalle Regioni, ad esclusione dei parametri Cd, Cr VI, Hg, Pb, Solventi Organici azotati, composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), pesticidi fosforati, composti organici dello Sn.

(1) per i corsi d'acqua, la variazione massima fra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto d'immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle, tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 m di distanza dal punto d'immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 m di distanza dal punto d'immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi. 2) Per gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti di tabella 1 e, per le zone sensibili, anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili, la concentrazione di Fosforo totale e di Azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/l. 3) I limiti non valgono per lo scarico in mare; in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o cloruri.

(4) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, l'autorità competente dovrà fissare

il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico ricettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore a 5000 UFC/100 ml.

(5) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia Magna* possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina* per scarichi di acqua salata, o altri organismi tra quelli che saranno indicati in sede di aggiornamento delle metodiche analitiche (che avviene mediante Decreto Ministeriale su proposta di ANPA ora APAT). In caso di esecuzione di più test di tossicità, si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni bensì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Tabella 2: Tabella 3/A: limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi ()**

| Settore produttivo | Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione) | Media mensile | Media giorno (*) |
|--|--|----------------------|-------------------------|
| Cadmio | | | |
| Estrazione dello zinco, raffinazione del Piombo e dello Zinco, industria dei metalli non ferrosi e del Cadmio metallico (1) | | | |
| Fabbricazione dei composti del Cadmio | g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 0,5 | |
| Produzione di pigmenti | g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 0,3 | |
| Fabbricazione di stabilizzanti | g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 0,5 | |
| Fabbricazione di batterie primarie e secondarie | g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 1,5 | |
| Galvanostegia | g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 0,3 | |
| Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini) | | | |
| Salamoia riciclata – da applicare ad Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del Cloro | g Hg/t di capacità di produzione di Cl installata | 0,5 | |
| Salamoia riciclata – da applicare ad Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale | g Hg/t di capacità di produzione di Cl installata | 1 | |
| Salamoia a perdere – da applicare al totale di Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale | g Hg/t di capacità di produzione di Cl installata | 5 | |
| Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini) | | | |

| | | | |
|--|---|---------------|------------------|
| Aziende che impiegano catalizzatori ad Hg per la produzione di cloruro di vinile | g/t capacità di produzione di CVM | 0,1 | |
| Aziende che impiegano catalizzatori ad Hg per altre produzioni | g/Kg di Mercurio trattato | 5 | |
| Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg | g/Kg al mese di Mercurio | 0,7 | |
| Settore produttivo | Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione) | Media mensile | Media giorno (*) |
| utilizzati per la produzione di CVM | trattato | | |
| Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del Mercurio | g/Kg al mese di Mercurio trattato | 0,05 | |
| Fabbricazione di batterie primarie contenenti HG | g/Kg al mese di Mercurio trattato | 0,03 | |
| Industrie dei metalli non ferrosi – Stabilimenti di ricupero del Mercurio (I) – Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi (I) | | | |
| Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti Mercurio | | | |
| Esaclorocicloesano (HCH) | | | |
| Produzione HCH | gHCH/t HCH prodotto | 2 | |
| Estrazione lindano | gHCH/t HCH trattato | 4 | |
| Produzione ed estrazione lindano | gHCH/t HCH prodotto | 5 | |
| DDT | | | |
| Produzione di DDT compresa la formulazione sul posto di DDT | g/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate - valore mensile | 4 | 8 |
| Pentaclorofenolo (PCP) | | | |
| Produzione del PCP Na idrolisi dell'Esaclorobenzene | g/t di capacità di produzione o di utilizzazione | 25 | 50 |
| Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, | | | |
| Produzione e formulazione di Aldrin e/o Dieldrin e/o Endrin e/o Isodrin | g/t di capacità di produzione o di utilizzazione | 3 | 15 |
| Produzione e trattamento di HCB | g HCB/t di capacità di produzione di HCB | 10 | |
| Esaclorobenzene (HCB) | | | |
| Produzione di Percloroetilene (PER) e di Tetracloruro di Carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione | g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄ | 1,5 | |
| Produzione di Tricloroetilene e/o Percloroetilene con altri procedimenti (1) | | | |
| Esaclorobutadiene (HCBD) | | | |
| Produzione di Percloroetilene (PER) e di Tetracloruro di Carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione | g HCBD/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄ | 1,5 | |
| Produzione di Tricloroetilene e/o Percloroetilene con altri procedimenti (1) | | | |
| Cloroformio | | | |
| Produzione Clorometani dal Metanolo o da combinazione di Metanolo e Metano | g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di Clorometano | 10 | |
| Produzione Clorometani mediante clorurazione del Metano | g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di Clorometano | 7,5 | |

| | | | |
|---|---|---------------|------------------|
| Tetracloruro di Carbonio | | | |
| Produzione di Tetracloruro di Carbonio mediante perclorurazione – procedimento con lavaggio | g CCl4/t di capacità di produzione totale di CCl4 e di PER | 30 | 40 |
| Produzione di Tetracloruro di Carbonio mediante perclorurazione – procedimento senza lavaggio | g CCl4/t di capacità di produzione totale di CCl4 e di PER | 2,5 | 5 |
| Produzione di Clorometani mediante clorurazione del Metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal Metanolo) (1) | | | |
| Produzione di Clorofluorocarburi (1) | | | |
| 1,2 Dicloroetano (EDC) | | | |
| Unicamente produzione di 1,2 Dicloroetano | g/t | 2,5 | 5 |
| Settore produttivo | Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione) | Media mensile | Media giorno (*) |
| Produzione 1,2 Dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore | g/t | 5 | 10 |
| Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente) (2) | | | |
| Trasformazione di 1.2 Dicloroetano in sostanze diverse dal Cloruro di Vinile | g/t | 2,5 | 5 |
| Tricloroetilene | | | |
| Produzione di Tricloroetilene (TRI) e di Percloroetilene (PER) (2) | g/t | 2,5 | 5 |
| Utilizzazione di TRI per lo sgrassaggio dei metalli (2) | | | |
| Triclorobenzene (TCB) | | | |
| Produzione di TCB per disidrocloreazione e/o trasformazione di TCB | g/t | 10 | |
| Produzione e trasformazione di Clorobenzeni mediante clorazione (2) | g/t | 0,5 | |
| Percloroetilene (PER) | | | |
| Produzione di Tricloroetilene (TRI) e Percloroetilene (procedimenti TRI – PER) | g/t | 2,5 | 5 |
| Produzione di Tetracloruro di Carbonio e di Percloroetilene (procedimenti TETRA – PER) (2) | g/t | 2,5 | 5 |
| Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio dei metalli (2) | | | |
| Produzione di Clorofluorocarbonio (1) | | | |

(*) Qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente, si consideri come valore della media giornaliera il doppio di quella mensile; (**) Per i cicli produttivi che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione, minore del quantitativo annuo indicato nello schema che segue, le autorità competenti all'autorizzazione possono evitare il procedimento autorizzativo. In tal caso valgono solo i limiti di tabella 3.

| Sostanza pericolosa | Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata |
|--|---|
| Cadmio | 10 Kg/anno di Cd (nel caso di stabilimenti di galvanostegia si applicano comunque i limiti di tabella 3 A e le procedure dell'art.34 quando la capacità complessiva delle vasche di galvanostegia supera 1,5 mc |
| Mercurio (elettrolisi dei Cloruri alcalini) | E' sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A |
| Mercurio (settori diversi dall'elettrolisi dei Cloruri alcalini) | 7,5 kg/anno di Hg |
| Esaclorocicloesano (HCH) | 3 kg/anno di HCH |
| DDT | 1 kg/anno di DDT |
| Pentaclorofenolo (PCP) | 3 kg/anno di PCP |
| Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin | E' sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A |
| Esaclorobenzene (HCB) | 1 kg/anno di HCB |
| Esaclorobutadiene (HCBd) | 1 kg/anno di HCBd |
| Cloroformio | 30 kg/anno di CHCl3 |
| Tetracloruro di carbonio (TETRA) | 30 kg/anno di TETRA |
| 1,2 Dicloroetano (EDC) | 30 kg/anno di EDC |
| Tricloroetilene (TRI) | 30 kg/anno di TRI |
| Triclorobenzene (TCB) | E' sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A |
| Percloroetilene (PER) | 30 kg/anno di PER |

(1) Per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto; devono essere rispettati solo i limiti di concentrazione indicati in tabella 3, in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza;

(2) Per questi cicli produttivi non vengono indicati limiti di massa per unità di prodotto ma devono essere rispettati, oltre ai limiti indicati in tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:

| | media giorno mg/l | media mese mg/l |
|--|-------------------------|--------------------|
| 1,2 Dicloroetano (EDC) | | |
| Utilizzo di 1,2 Dicloroetano per lo sgrassaggio dei metalli in stabilimenti industriali diversi da quelli che producono trasformano e/o utilizzano EDC nello stesso stabilimento | 0,2 | 0,1 |
| Tricloroetilene (TRI) | | |
| Produzione di Tricloroetilene e di Percloroetilene | 0,5 | 1 |
| Utilizzazione di TRI per lo sgrassaggio di metalli | 0,2 | 0,2 |
| Triclorobenzene (TCB) | | |
| Produzione e trasformazione di Clorobenzeni mediante clorazione | 0,1 | 0,05 |
| Percloroetilene (PER) | | |
| Produzione di Tricloroetilene e di Percloroetilene (procedimenti TRI - PER) | 1 | 0,5 |
| Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio dei metalli | 0,2 | 0,1 |

ALLEGATO C

Tabella 1: limiti del D.M.A. 185/2003 –per il riutilizzo delle acque reflue urbane

| PARAMETRI | Unità di misura | Valore limite |
|----------------------------------|------------------------|---------------|
| pH | | 6 – 9,5 |
| SAR | | 10 |
| Materiali grossolani | | Assenti |
| Solidi sospesi totali | mg/l | 10 |
| BOD ₅ | mg/l | 20 |
| COD | mg/l | 100 |
| Fosforo totale | mg/l | 2 |
| Azoto totale | mg/l | 15 |
| Azoto ammoniacale | mg/l | 2 |
| Conducibilità elettrica | µS/cm | 3000 |
| Alluminio | mg/l | 1 |
| Arsenico | mg/l | 0,02 |
| Bario | mg/l | 10 |
| Berillio | mg/l | 0,1 |
| Boro | mg/l | 1 |
| Cadmio | mg/l | 0,005 |
| Cobalto | mg/l | 0,05 |
| Cromo totale | mg/l | 0,1 |
| Cromo VI | mg/l | 0,005 |
| Ferro | mg/l | 2 |
| Manganese | mg/l | 0,2 |
| Mercurio | mg/l | 0,001 |
| Nichel | mg/l | 0,2 |
| Piombo | mg/l | 0,1 |
| Rame | mg/l | 1 |
| Selenio | mg/l | 0,01 |
| Stagno | mg/l | 3 |
| Tallio | mg/l | 0,001 |
| Vanadio | mg/l | 0,1 |
| Zinco | mg/l | 0,5 |
| Cianuri totali (come CN) | mg/l | 0,05 |
| Solfuri | mg H ₂ S /l | 0,5 |
| Solfiti | mg SO ₃ /l | 0,5 |
| Solfati | mg SO ₄ /l | 500 |
| Cloro attivo | mg/l | 0,2 |
| Cloruri | mg Cl /l | 250 |
| Fluoruri | mg F /l | 1,5 |
| Grassi e olii animali e vegetali | mg/l | 10 |
| Oli minerali (1) | mg/l | 0,05 |
| Fenoli totali | mg/l | 0,1 |
| Pentaclorofenolo | mg/l | 0,003 |
| Aldeidi totali | mg/l | 0,5 |

| | | |
|---|------------|---|
| Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma delle concentrazioni dei parametri specifici) | mg/l | 0,01 |
| Solventi clorurati totali | mg/l | 0,04 |
| Triometani (somma delle concentrazioni) | mg/l | 0,03 |
| Solventi organici aromatici totali | mg/l | 0,01 |
| Benzene | mg/l | 0,001 |
| Benzo(a)pirene | mg/l | 0,00001 |
| Solventi organici azotati totali | mg/l | 0,01 |
| Tensioattivi totali | mg/l | 0,5 |
| Pesticidi clorurati (ciascuno) (2) | mg/l | 0,0001 |
| Pesticidi fosforati (ciascuno) | mg/l | 0,0001 |
| Altri pesticidi totali | mg/l | 0,05 |
| Escherichia Coli (3) | UFC/100 ml | 10 (80%) dei campioni 100 valore puntuale max |
| Salmonella | | assente |

(1) Gli oli minerali devono essere assenti dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo; la prescrizione s'intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di riferimento, aggiornate con apposito decreto ministeriale. Nelle more di definizione, si applicano i limiti di rilevabilità riportati in tabella.

(2) Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacoloro ed Eptacoloroepossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l.

(3) Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione, valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) e 200 UFC/100 ml (valore puntuale massimo).

Tabella 2: tabella 4 Allegato 5 PARTE III D.Lgs. n. 152/2006 – Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

| Numero parametro | PARAMETRI | Unità di misura | Limite di emissione |
|------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | pH | | 6-8 |
| 2 | SAR | | 10 |
| 3 | Materiali grossolani | | Assenti |
| 4 | Solidi sospesi totali | mg/l | < 25 |
| 5 | BOD5 (come O2) | mg/l | < 20 |
| 6 | COD (come O2) | mg/l | < 100 |
| 7 | Azoto totale (come N) | mg/l | < 15 |
| 8 | Fosforo totale (come P) | mg/l | < 2 |
| 9 | Tensioattivi totali | mg/l | < 0,5 |
| 10 | Alluminio | mg/l | < 1 |
| 11 | Berillio | mg/l | < 0,1 |
| 12 | Arsenico | mg/l | < 0,05 |
| 13 | Bario | mg/l | < 10 |
| 14 | Boro | mg/l | < 1 |
| 15 | Cromo totale | mg/l | < 1 |
| 15 | Cromo VI | mg/l | < 0,2 |
| 16 | Ferro | mg/l | < 2 |
| 17 | Manganese | mg/l | < 0,2 |
| 18 | Nichel | mg/l | < 0,2 |
| 19 | Piombo | mg/l | < 0,1 |
| 20 | Rame | mg/l | < 0,1 |
| 21 | Selenio | mg/l | < 0,002 |
| 22 | Stagno | mg/l | < 3 |
| 23 | Vanadio | mg/l | < 0,1 |
| 24 | Zinco | mg/l | < 0,5 |
| 25 | Solfuri (come H2S) | mg/l | < 0,5 |
| 26 | Solfiti (come SO3) | mg/l | < 0,5 |
| 27 | Solfati (come SO4) (3) | mg/l | < 500 |
| 28 | Cloro attivo | mg/l | < 0,2 |
| 29 | Cloruri | mg/l | < 200 |
| 30 | Fluoruri | mg/l | < 1 |
| 31 | Fenoli totali | mg/l | < 0,1 |
| 32 | Aldeidi totali | mg/l | < 0,5 |
| 33 | Solventi organici aromatici totali | mg/l | < 0,01 |
| 34 | Solventi organici azotati totali | mg/l | < 0,01 |

| | | | |
|----|--|------------|--|
| | | | il campione non è accettabile quando, dopo 24 ore, il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale |
| 35 | Saggio di tossicità acuta su Daphnia Magna | LC 50 24h | |
| 36 | Escherichia Coli (1) | UFC/100 ml | |

(1) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 ml.

Tabella 3: Tabella 5 (allegato 5 parte II D.Lgs. 152/2006) – Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 (Allegato B del Piano) per lo scarico in acque superficiali e in fognatura o in tabella 4 (Allegato C del Piano) per lo scarico sul suolo

| | |
|----|--|
| 1 | Arsenico |
| 2 | Cadmio |
| 3 | Cromo totale |
| 4 | Cromo esavalente |
| 5 | Mercurio |
| 6 | Nichel |
| 7 | Piombo |
| 8 | Rame |
| 9 | Selenio |
| 10 | Zinco |
| 11 | Fenoli |
| 12 | Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti |
| 13 | Solventi organici aromatici |
| 14 | Solventi organici azotati |
| 15 | Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) |
| 16 | Pesticidi fosforiti |
| 17 | Composti organici dello Stagno |
| 18 | Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modifiche |